

Risposta n. 155/2026

OGGETTO: Regime "a realizzo controllato" e valutazione antiabuso – apporto di partecipazioni a patrimonio netto e restituzione di finanziamenti – applicabilità – assenza di abuso – articolo 177, comma 2, del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con istanza di interpello, presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il sig. Tizio (di seguito, "*Istante*") pone:

- un quesito interpretativo sull'applicabilità del regime cosiddetto "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito, "TUIR"), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'operazione di "conferimento" della partecipazione detenuta dall'*Istante* nella società Alfa S.p.A. (di seguito, "*Alfa*"), a beneficio della società Beta S.r.l. (di seguito, "*Beta*"), interamente partecipata dall'*Istante* medesimo;

- un quesito antiabuso concernente la riconducibilità dell'operazione sopra descritta e dell'eventuale restituzione di finanziamenti da parte di *Beta* all'*Istante* a una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della citata l. n. 212 del 2000.

L'*Istante* è una persona fisica, non in regime d'impresa, titolare di *"azioni rappresentanti il [6X]% del capitale sociale di [Alfa] esercente, quale attività prevalente, il commercio di [...]"*, nonché *"socio unico della società [Beta] esercente l'attività di locazione di beni immobili"*.

Al riguardo, l'*Istante* dichiara che:

- intende *"conferire le proprie azioni di [Alfa] nella società [Beta]"* e al fine di *"evitare la spesa per la redazione della relazione giurata di stima si ipotizza di effettuare il conferimento, valorizzato pari al [...] costo della partecipazione, imputando l'intero importo a riserva di patrimonio netto senza aumentare il capitale sociale"* (di seguito, *"Conferimento"*);

- *"in previsione di probabili distribuzioni di dividendi da parte di [Alfa]"*, il Conferimento ha il *"fine di dotare la stessa società [Beta] dei fondi necessari per nuove iniziative immobiliari"* e che *"gli investimenti che verranno effettuati da [Beta], ad oggi ancora da definire e individuare, non saranno mai effettuati in immobili (o altri beni) utilizzati direttamente dallo scrivente quale persona fisica o dai [...] familiari, ma saranno sempre esclusivamente orientati al mercato (sia in caso di investimenti in locazione che in caso di investimenti in costruzione e successiva vendita)"*;

- *"quale motivazione secondaria in ottica successoria"*, il Conferimento ha l'obiettivo di *"evitare possibili divisioni future del pacchetto azionario di maggioranza"*

di [Alfa], in quanto [gli] eredi legittimi dello scrivente [...] non sono legati fra loro da alcun rapporto di parentela";

- lo stesso "vanta dei crediti nei confronti di [Beta] per dei finanziamenti effettuati negli scorsi anni in qualità di socio [di seguito, "Finanziamenti"]]. Sebbene non ci sia al momento alcuna necessità di restituzione, tali finanziamenti, postergati nella restituzione ai sensi dell'art. 2467 codice civile, potrebbero in futuro essere restituiti [...] sia con i flussi dell'attività di locazione o compravendita di [Beta], sia con eventuali dividendi che [Alfa] dovesse distribuire negli anni futuri".

Ciò posto, l'Istante chiede:

1) con l'interpello ordinario, se al *Conferimento* possa applicarsi il regime "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, atteso che la società conferitaria *Beta* non incrementa il proprio capitale sociale, imputando l'intero costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita (pari al 6X per cento di *Alfa*) a una riserva del patrimonio netto;

2) con l'interpello antiabuso, un parere sull'assenza di profili di abuso del diritto *ex* articolo 10-bis della l. n. 212 del 2000, ai fini delle imposte dirette, in relazione alla *"descritta operazione di conferimento [...], la successiva distribuzione di dividendi e le eventuali successive restituzioni di finanziamenti"*.

In sede di riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, l'Istante precisa che:

- il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita non è mai stato oggetto di rivalutazione;

- a fronte del *Conferimento*, verrà iscritta da *Beta* una riserva per "*Versamenti in conto capitale*" che "*non potrà essere destinata in futuro a capitale sociale. Non è intenzione dello scrivente procedere ad una sua distribuzione, né ora né in futuro*" e che comunque "*una qualsiasi distribuzione di riserve da [Beta] al socio unico [...] verrebbe assoggettata a tassazione [articolo 47, comma 1, del TUIR]*";

- dalla sua costituzione *Beta* ha edificato l' "*unico fabbricato attualmente in suo possesso [...] fino all'anno 201[X] ha compiuto le seguenti operazioni immobiliari [...]. A edificazione completata in capo alla [Beta] residua la proprietà di un fabbricato, attualmente locato alla [Alfa], dove quest'ultima esercita la sua attività, e una porzione di area con residua edificabilità [...] destinata alla vendita*";

- in merito ai *Finanziamenti*, i medesimi "*sono stati quasi tutti destinati all'acquisto dell'area edificabile e all'edificazione dell'unico immobile di proprietà sociale. Sono stati effettuati sia perché non era pensabile ottenere tutti i fondi necessari [...] dal sistema bancario, sia perché lo scrivente aveva accumulato nella sua vita lavorativa un discreto risparmio personale*", "*non sono recenti, e sono stati erogati a più riprese nel corso degli anni*", "*sono tutti infruttiferi di interessi*", "*hanno tutti scadenza 31.12.20[XX], prorogabili di anno in anno qualora lo scrivente non ne faccia richiesta alla società di restituzione. Ad oggi il totale dei finanziamenti soci effettuati nel tempo ammonta a € [...]. Quanto alla capacità dell'azienda [Beta] ante conferimento di restituire tali finanziamenti [...] sarebbe ipotizzabile una restituzione soltanto parziale*" e che, comunque, "*non è [suo] interesse procedere ad alcuna restituzione di parte dei finanziamenti soci, in quanto sarebbe intenzione della [Beta] individuare nei prossimi anni uno o più progetti immobiliari da sviluppare*";

- "[p]rima dell'approvazione del bilancio 20[XX] [Alfa] non aveva praticamente riserve di utili distribuibili, in quanto quasi tutti gli utili degli scorsi anni sono stati utilizzati per aumenti di capitale a titolo gratuito o destinati per legge a riserva legale. [...] Informalmente tra gli azionisti si è ipotizzato di deliberare in futuro una distribuzione parziale della riserva per utili portati a nuovo [...]. Nei prossimi anni, avendo raggiunto la società un buon grado di capitalizzazione, è ragionevole ritenere che ci saranno nuove distribuzioni di parte degli utili che verranno conseguiti [...], in ogni caso dopo il conferimento delle azioni";

- in relazione a Beta, "la società sta accumulando liquidità per ora non utilizzata. [...] Non sono [...] da escludere a priori eventuali investimenti [...] in nuove società operanti nel settore [...] o in altri mercati", "una delle possibilità di utilizzo della liquidità [...] è quella di restituire parte del finanziamento soci [...]. Tale casistica di utilizzo è ad oggi residuale [...]. Non è altresì da escludere che vi saranno distribuzioni di riserve o utili di [Beta] allo scrivente [...] successive alla completa restituzione del finanziamento soci in essere";

- "i benefici per [Beta] nell'operazione di conferimento [...] vanno valutati principalmente in termini di liquidità" sia per la "liquidità proveniente dalla distribuzione di utili o riserve" sia per l' "accesso più agevole al credito bancario in virtù del fatto che la partecipazione in [Alfa] rappresenterebbe una forma di garanzia solida per la conferitaria".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento all'interpello ordinario, l'Istante *"ritiene di poter beneficiare del c.d. 'regime del realizzo controllato' previsto dall'art. 177 co. 2 del TUIR"* in relazione al Conferimento, in quanto *"[a] seguito della recente modifica normativa dell'art. 177 del TUIR, sebbene la denominazione dell'articolo in questione continui ad essere 'Scambi di partecipazioni', il comma 2 (disciplinante i conferimenti di maggioranza) non richiede più l'aumento del capitale sociale della società conferitaria quale contropartita del conferimento"*.

Con riferimento all'interpello antiabuso, ad avviso dell'Istante le operazioni descritte non rappresentano una fattispecie di abuso, ai sensi dell'articolo 10-bis della l. n. 212 del 2000, data l'assenza del vantaggio fiscale indebito poiché:

- *"[l]a possibilità di annullare la plusvalenza da conferimento mediante l'applicazione dell'art. 177, co. 2 del TUIR [...], come indicato nel Principio di diritto [...] 28.7.2020 n. 10, costituisce un'ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, avente natura agevolativa e applicabile ex se in presenza dei presupposti di legge";*

- *riguardo alla "previsione di una limitazione alla base imponibile di tassazione dei dividendi percepiti da società di capitali (art. 89, co. 2 del TUIR), [...] non può certo essere considerato abusivo il percorso finalizzato ad ottenere questo vantaggio (o differimento), ciò in conformità con quanto disposto nel recente Atto di indirizzo del Ministero protocollo n. 7 del 27.02.2025";*

- *circa "l'ipotetica restituzione, comunque vincolata alle regole dell'art. 2467 codice civile, di precedenti finanziamenti effettuati dallo scrivente a [Beta] [...] verrebbero restituiti allo scrivente prestiti effettuati nel corso degli anni con risparmi*

personali accumulati grazie a redditi già tassati in capo allo scrivente quale persona fisica nel corso della [...] vita lavorativa".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione all'**interpello ordinario** ex articolo 11, comma 1, lettera a), della l. n. 212 del 2000, si rileva quanto segue.

L'*Istante* chiede un parere ai fini dell'applicazione del regime "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR al *Conferimento*, data l'assenza di un aumento del capitale sociale in capo alla società conferitaria.

L'articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento [così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192], stabilisce che, *«[i]n caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento»*.

Con la risposta n. 9 del 20 gennaio 2026, concernente l'applicabilità della disposizione in esame al conferimento (*rectius*, apporto) di una partecipazione di controllo senza incremento del capitale sociale della beneficiaria (dell'apporto stesso), effettuato da un soggetto conferente (persona fisica non imprenditore), socio unico tanto della società conferita quanto della società conferitaria, è stato chiarito che "[i]n linea

di principio, [...] anche a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 192 del 2024, la fruizione del regime fiscale di cui al citato comma 2 rimane subordinata al ricorrere di due circostanze:

(1) i soggetti scambianti/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;

(2) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile, ovvero incrementare la percentuale di controllo.

Per quanto qui di interesse, dal requisito sub 1) deriva che, in generale (anche alla luce delle modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024), il regime a realizzo controllato trova applicazione nei confronti dei conferimenti che comportano un aumento del capitale sociale della società conferitaria ed eventualmente delle altre riserve del patrimonio netto".

Sulla base di tali premesse, nella citata risposta n. 9 del 2026 è stato esteso il regime "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR all'operazione ivi prospettata *"in quanto l'Apporto della partecipazione totalitaria di Alfa avviene a favore di una società conferitaria (Beta) di cui il soggetto conferente, una persona fisica non in regime d'impresa (i.e., l'Istante), deteneva, già anteriormente alla sua esecuzione, la partecipazione totalitaria.*

In tale particolare ipotesi, dunque, si ritiene sostanzialmente rispettato il requisito sub 1) in quanto l'eventuale imputazione a capitale sociale di una parte (anche minima) dell'Apporto non avrebbe risposto ad alcun interesse proprio del soggetto conferente (i.e., dell'Istante), ma sarebbe stata funzionale solo al formale rispetto delle condizioni

poste per la fruizione del regime a realizzo controllato di cui al citato comma 2, visto [...] che sia ante che post Apporto, l'Istante è il socio unico della conferitaria: l'operazione rappresentata, infatti, ha come conseguenza che l'Istante trasforma semplicemente un controllo diretto su Alfa in uno indiretto sulla medesima società (tramite una seconda società, Beta, anch'essa totalmente controllata dall'Istante), attuando una mera riorganizzazione dei propri assetti di controllo societario (cfr. la circolare n. 33/E del 2010)".

Alla luce dei chiarimenti sopra richiamati, l'estensione del regime "a realizzo controllato" (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) ai conferimenti di partecipazioni senza aumento del capitale sociale della società conferitaria è consentita se il soggetto conferente (persona fisica) - già prima dell'operazione - sia l'unico socio della società conferitaria, risultando, invece, irrilevante la circostanza secondo la quale il socio conferente non sia, come nel caso di specie, anche socio unico della società conferita.

Nel caso di specie, l'Istante conferisce il 6X per cento delle azioni in Alfa in favore di Beta, società interamente controllata dallo stesso Istante ante Conferimento, senza procedere a un contestuale aumento del capitale sociale di Beta, ma iscrivendo il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni conferite esclusivamente nella riserva "*Versamenti in conto capitale*" del patrimonio netto.

Nella fattispecie prospettata, si ritiene, dunque, che il Conferimento possa fruire del regime "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, in quanto, come sopra rilevato, la fruizione del menzionato regime è consentita anche in ipotesi di apporto purché la società beneficiaria dello stesso (nel caso di specie, Beta) sia già interamente partecipata dallo stesso conferente prima dell'operazione.

In relazione all'**interpello antiabuso** ex articolo 11, comma 1, lettera c), della l. n. 212 del 2000, si rileva quanto segue.

L'*Istante* chiede un parere in ordine all'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto, ai fini delle imposte dirette, del *Conferimento*, in considerazione delle successive distribuzioni di dividendi da parte della società "scambiata" *Alfa* a beneficio della società conferitaria *Beta* ed "eventuali" rimborsi dei *Finanziamenti* da *Beta* all'*Istante* socio conferente.

Preliminarmente, si osserva che, non essendo stati prodotti l'atto di *Conferimento* (anche in copia o in bozza) e i documenti afferenti ai *Finanziamenti*, il presente parere è fornito sulla base delle dichiarazioni rese dall'*Istante*.

Tanto premesso, in termini generali, si ricorda che per richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, devono, fra l'altro, indicare:

- il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;
- le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione raffigurata.

Secondo il disposto del comma 1 dell'articolo 10-*bis* della l. n. 212 del 2000, e successive modifiche, recante la "*Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale*", affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi dei tre elementi costitutivi dell'abuso del diritto in ambito tributario:

(a) il conseguimento di vantaggi fiscali «*indebiti*», costituiti da «*benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario*»;

(b) l'assenza di «*sostanza economica*» dell'operazione o delle operazioni effettuate dal contribuente, consistente in «*fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali*»;

(c) l'essenzialità del vantaggio fiscale indebito.

Come evidenziato nell'Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, del 27 febbraio 2025, prot. n. 7 (di seguito, "*Atto di indirizzo*"), la verifica della sussistenza di tali requisiti va condotta dando priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito.

L'insussistenza di un vantaggio indebito o l'assenza di uno degli altri due elementi costitutivi dell'abuso esclude *ab origine* l'esistenza di una condotta abusiva, rendendo non necessaria la verifica della sussistenza degli ulteriori elementi.

Con il successivo comma 3 dell'articolo 10-*bis* citato, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono, comunque, considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Tutto ciò premesso, di seguito si procederà prioritariamente alla verifica della possibilità di effettuare la valutazione antiabuso richiesta e, in caso affermativo, alla verifica dell'esistenza del primo elemento costitutivo (l'indebito vantaggio fiscale)

in assenza del quale l'analisi antiabusiva si deve intendere terminata. Diversamente, al riscontro della presenza di un indebito vantaggio, si proseguirà nell'analisi della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi (assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio indebito).

Infine, solo qualora si dovesse riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'abuso, l'Amministrazione finanziaria procederà all'analisi della fondatezza della non marginalità delle ragioni extrafiscali, così come addotte dal contribuente nell'istanza di interpello.

Ciò posto, occorre rilevare che, in base al contenuto dell'*Atto di indirizzo*, nell'ambito di "*singole operazioni*", la ricerca della sussistenza di un vantaggio fiscale che possa essere qualificato come indebito deve avvenire "*guarda[ndo] alla ratio della norma applicata dal contribuente al fine di verificare se tale ratio sia rispettata*".

Al contempo, lo stesso *Atto di indirizzo* precisa che, ai fini dell'analisi antiabuso, rilevano non solo singoli fatti, atti o contratti in sé considerati (*i.e.*, le singole operazioni), ma anche operazioni c.d. complesse costituite da più fatti, atti, o contratti tra loro collegati e riconducibili al perseguimento e all'attuazione di un interesse del contribuente. In tali casi, la verifica del rispetto della *ratio* delle norme fiscali si presenta più complessa e il vantaggio fiscale indebito va ricercato nel risultato del collegamento dei singoli atti, fatti, o contratti attraverso i quali si è esplicato o attuato il disegno unitario perseguito dal contribuente. A tal fine, la verifica della natura indebita del vantaggio può avvenire riferendosi, oltre che alla *ratio* delle norme applicate, ai principi dell'ordinamento tributario.

In relazione all'interpello antiabuso prospettato con riferimento all'applicazione del regime "a realizzo controllato" (*ex* articolo 177, comma 2, del TUIR) al *Conferimento*, in ragione delle successive operazioni di distribuzione di dividendi da parte di *Alfa* a *Beta* e di rimborso dei *Finanziamenti* da *Beta* all'*Istante*, si ritiene che le predette operazioni non integrino i presupposti per individuare una fattispecie di abuso del diritto, ai sensi del citato articolo 10-*bis*.

In particolare, l'attuazione delle stesse non comporta, ai fini delle imposte dirette, il conseguimento, in capo all'*Istante*, di alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito per le ragioni che si andranno a esporre; di conseguenza, non si procederà all'esame degli ulteriori presupposti previsti dall'articolo 10-*bis* della l. n. 212 del 2000 per individuare una condotta abusiva.

Il *Conferimento* posto in essere dall'*Istante*, infatti, appare in linea con la *ratio* dell'articolo 177, comma 2, del TUIR di favorire le operazioni di riorganizzazione societaria, consentendo anche alle persone fisiche non in regime d'impresa di concentrare in capo alla società conferitaria (nella specie, *Beta*) il controllo della società "conferita" (nella specie, *Alfa*), anche in vista di un futuro ricambio generazionale.

Ciò in quanto, come dichiarato, il *Conferimento* persegue l'obiettivo di:

- fornire la liquidità derivante dalle future distribuzioni di dividendi di *Alfa* a beneficio di *Beta*, in vista degli investimenti immobiliari di quest'ultima i quali, sebbene ancora da definire e individuare, "*non saranno mai effettuati in immobili (o altri beni) utilizzati direttamente dallo scrivente quale persona fisica o dai [...] familiari, ma saranno sempre esclusivamente orientati al mercato*";

- agevolare *Beta* nell'accesso al credito bancario, attesa la solidità patrimoniale della (neo) controllata *Alfa*;

- gestire le vicende successorie, posto che "[t]ramite il conferimento prospettato il pacchetto di maggioranza di [*Alfa*] resterebbe indiviso e totalmente in capo a [*Beta*], con il risultato che eventuali dissidi o conflitti tra gli eredi dovranno essere risolti nelle assemblee di [*Beta*], senza che l'attività della società operativa [*Alfa*] ne venga danneggiata. L'utilizzo di una società a responsabilità limitata [*Beta*] con funzione anche di holding, caratterizzata da una maggiore flessibilità nella disciplina delle quote e dei diritti sociali, consente, infatti, di gestire in modo unitario e programmato l'ingresso [...] di eredi e legittimari, prevenendo il rischio che [...] la frammentazione diretta della partecipazione in [*Alfa*] tra [...] familiari tra loro non omogenei e potenzialmente confliggenti determini situazioni di stallo gestionale o di contenzioso sulla governance della società operativa [*Alfa*]".

Riguardo al rimborso dei *Finanziamenti* da *Beta* all'*Istante*, prospettato come "eventuale" e "residuale" (in ragione del dichiarato interesse di impiegare la liquidità nello sviluppo di futuri progetti immobiliari) e che avverrà solo successivamente al *Conferimento* anche "con eventuali dividendi che [*Alfa*] dovesse distribuire negli anni futuri", nel presupposto che, tenuto conto della loro causa concreta, si tratti effettivamente di "finanziamenti" e non di "versamenti in conto capitale", qualificazione sulla quale in questa sede, anche per l'assenza di informazioni fornite dall'istanza, non è possibile esprimere alcuna valutazione, implicando tale qualificazione una valutazione "di fatto" dei comportamenti concretamente tenuti nel tempo dal socio conferente, si osserva che il giudizio favorevole in termini di non abusività della

fattispecie rappresentata deve ritenersi subordinato alla condizione che il *Conferimento* sia seguito dall'effettivo impiego delle risorse finanziarie, rivenienti dalla distribuzione dei dividendi da parte della società conferita nell'effettivo esercizio - in linea con quanto prospettato dall'*Istante* - di un'attività imprenditoriale e che lo stesso (*Conferimento*) non sia, in concreto, preordinato alla volontà di indirizzare le risorse finanziarie e le disponibilità liquide di *Alfa* alla restituzione dei finanziamenti dei soci in luogo della loro diretta distribuzione a favore di questi ultimi.

In altri termini, laddove la distribuzione dei dividendi da parte di *Alfa* e la successiva gestione, da parte di *Beta*, della liquidità riveniente dagli stessi risultino, nei fatti, meramente strumentali alla restituzione dei *Finanziamenti* all'*Istante*, potrebbe configurarsi una violazione della *ratio* del regime "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, anche alla luce delle ridotte capacità di rimborso della stessa *Beta* antecedentemente al *Conferimento*.

Il presente parere è reso sulla base dei fatti e delle informazioni rappresentate dall'*Istante*, assunte acriticamente, nel presupposto della loro veridicità, concretezza ed esaustività e non implica o presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, anche sotto il profilo civilistico, delle operazioni rappresentate nell'istanza e nella documentazione integrativa nei termini ivi descritti.

Resta impregiudicato, pertanto, qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito a tali profili, compreso quello esercitabile ai sensi dell'articolo 10-*bis* della l. n. 212 del 2000 volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad

esso collegati e non rappresentati dall'*Istante*, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**